

N. 66115/15094 Rep.

Costituzione di Associazione

Repubblica Italiana

Il dodici novembre duemiladieci, in Milano, Via Alberico Albricci n.8, Avanti a me dottor Claudio Guidobono Cavalchini, notaio a Bollate (Collegio Notarile di Milano) sono comparsi i signori

- **Rosangela TAULAIGO** nata a Sanremo (IM) il 12 maggio 1948, residente a Segrate (MI), Milano San Felice, Seconda strada n.5, codice fiscale TLG RNG 48E52 I138T;

- **Brigida ZUMBO** nata a Catania il 4 settembre 1961, residente a Milano, Viale Vigliani n.60, codice fiscale ZMB BGD 61P44 C351W;

- **Grazia Teresa Antonella ARENA** (nel codice fiscale indicata con il solo prenome Grazia) nata a Milano il giorno 8 agosto 1965, residente a Pioltello (MI), Via Cristoforo Colombo n.8, codice fiscale RNA GRZ 65M48 F205P;

- **Claudio Maria ROBOTTI** nato a Milano il 14 gennaio 1974, residente a Milano, Via Ennio n.21, codice fiscale RBT CDM 74A14 F205V;

- **Alessandro ZICHE** nato ad Aosta il 3 febbraio 1970, residente a Bergamo, Via Stabello n.10, codice fiscale ZCH LSN 70B03 A326W

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità sono certo, convengono quanto segue

E' costituita, con sede a Milano, Via Bronzetti n.20, l' "**ASSOCIAZIONE LE PAROLE FANNO COSE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - O.N.L.U.S.**", regolata dallo statuto qui allegato sotto "A".

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo dell'associazione per il primo triennio è composto dai cinque fondatori, dei quali la signora Rosangela Taulaigo è nominata Presidente.

Sempre in deroga alle norme statutarie, viene nominato Segretario la signora Brigida Zumbo, Tesoriere il signor Claudio Maria Robotti e Direttore Scientifico il signor Alessandro Ziche.

L' Assemblée, se lo riterrà opportuno, alla prima riunione provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori e determinerà l'ammontare delle quote che dovranno essere versate dai soci durante il primo anno.

Il Consiglio Direttivo, e per esso il Presidente, è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, per il riconoscimento dell'Associazione presso ogni autorità, istituzione ed ente e per il conseguimento, se del caso, della personalità giuridica.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo sottoscrivono alle ore 15.17 (quindici e diciassette minuti)

Consta di un foglio scritto da persona fida e in parte da me per due intere facciate e parte della terza scritta fin qui.

F.to Rosangela Taulaigo

F.to Brigida Zumbo

F.to Claudio Maria Robotti

F.to Grazia Teresa Antonella Arena

F.to Alessandro Ziche

Reg.to Agenzia
delle Entrate
Ufficio di Milano 2

Il 15/11/2010

al N. 7853

Serie 1T

Totale € 203,00

di cui Bolle € 45,00



Allegato "A" al 66115/15094 rep.

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE LE PAROLE FANNO COSE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE - ONLUS"** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, anziché della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede in Milano, Via Bronzetti n.20.

Art. 2 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – AUTONOMIA

L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività, ma si riconosce collegata all'Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente.

Art. 4 – FINALITA' e ATTIVITA'

"L'ASSOCIAZIONE LE PAROLE FANNO COSE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE - ONLUS" chiamata per brevità "Associazione", è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di tutti i cittadini con particolare riferimento a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nei seguenti settori:

- . assistenza psico-socio-sanitaria;
- . istruzione e formazione;
- . studi e ricerche scientifiche.

In particolare l'Associazione si rivolge ai nuclei familiari, italiani o stranieri, con figli in età prescolare, scolare ed adolescenziale, che vivono una condizione di crisi con l'obiettivo di prevenire lo strutturarsi di situazioni disorganizzative o più marcatamente patologiche che ostacolano un'armonica evoluzione psicologica e socio-culturale dei minori.

Nell'ambito dei settori sopraindicati l'attività dell'Associazione consiste:

- A. nel realizzare qualsiasi tipo di intervento che contribuisca in particolare ad accogliere il malessere psicologico che può nascere, all'interno della famiglia, in uno o più membri di essa;
- B. nell'agevolare l'inserimento sociale, scolastico e culturale dei nuclei familiari anche stranieri;
- C. nel promuovere ed organizzare la formazione degli operatori che, nell'ambito socio-psico-sanitario si occupano a vario titolo delle problematiche connesse alla prevenzione in età evolutiva, con speciale attenzione ai nuclei familiari svantaggiati sia italiani che stranieri;
- D. Nello svolgere studi e ricerche scientifiche con l'obiettivo di comprendere l'origine del malessere psicologico e quindi poter meglio intervenire su di esso e prevenirlo.

Gli scopi sociali potranno essere perseguiti sia gestendo direttamente le varie attività che avvalendosi di accordi e/o collaborazioni con Enti pubblici e sociali.

Art. 5 – ATTIVITA'

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle



stesse.

In particolare l'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, si propone:

1. la realizzazione e la gestione di una rete di specialisti (medici di base, pediatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, mediatori culturali o altro) al fine di progettare percorsi individualizzati o di gruppo per riattivare competenze genitoriali od offrire ai differenti membri trattamenti mirati. In questa ottica l'Associazione ha lo scopo di non sostituirsi alla coppia di genitori ma di fornire strumenti più adeguati perché essi svolgano la propria funzione nei riguardi dei figli;
2. la realizzazione e la gestione di iniziative ed azioni che favoriscano e stimolino l'attività espressiva in tutte le sue forme e l'organizzazione di spazi e tempi per laboratori culturali e artistici in un'ottica socio-psico-sanitaria di aiuto alle famiglie, d'intesa con le istituzioni sociali e sanitarie;
3. la formazione degli operatori che, nell'ambito socio-psico-sanitario si occupino a vario titolo delle problematiche connesse alla prevenzione in età evolutiva, con speciale attenzione ai nuclei familiari svantaggiati sia italiani che stranieri.

L'Associazione nell'ambito delle attività connesse potrà, altresì, curare:

- a) l'organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e iniziative sociali, psicologiche, sanitarie e culturali in genere atte al perseguimento delle proprie finalità;
- b) la redazione e l'edizione di pubblicazioni inerenti agli scopi dell'associazione;
- c) la produzione e la realizzazione di oggetti d'arte e manufatti, opere letterarie, cinematografiche o teatrali;
- d) lo sviluppo di ricerche e corsi di formazione;
- e) attività di vendita occasionali nel corso di celebrazioni e ricorrenze.

Art. 6 – SOCI

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione all'Associazione.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- . fondatori
- . ordinari
- . onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo dei diritti degli altri tipi di soci.

Soci ordinari sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi anzidetti.

La qualità di socio non è trasmissibile per alcuna ragione.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti i soci i quali, se maggiorenni, hanno diritto ad un voto in Assemblea e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale che l'Assemblea stessa potrà stabilire anche in misura differenziata per ciascuna categoria di soci. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

I soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per eventuali soci minori d'età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà e da chi ne fa le veci.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni richieste dal Consiglio Direttivo o dal Direttore Scientifico.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo, sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

Art. 8 – CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per :

- . recesso volontario;
- . morosità nel pagamento delle quote associative;
- . indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni;
- . inattività prolungata;
- . morte.

I provvedimenti di esclusione dei soci vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio non comporta il rimborso della quota.

Art. 9 – QUOTA ASSOCIATIVA

L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dagli aderenti come disposto dall'art. 6. E' facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e dei contributi associativi sono considerati a fondo perduto. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

Il versamento della quota deve essere effettuato entro il 30 aprile ed in ogni caso prima dell'Assemblea che approva il bilancio.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota entro un mese dalla data di comunicazione della loro ammissione.


Il recesso volontario del socio dall'Associazione non comporta il rimborso della quota.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sono gratuite; esse sono conferite soltanto ai soci, salvo il disposto



dell'art. 20.

I componenti gli organi sociali possono ricevere il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

Può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo; sono ammesse due deleghe per ciascun rappresentante.

Di ogni adunanza verrà redatto un verbale trascritto nel Libro dei Verbali Assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, del quale ogni socio potrà prendere visione.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto.

Oltre che su iniziativa del Presidente, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo mediante invio dell'avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in pendenza di ricorso all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- . definire il programma generale dell'attività;
- . discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- . determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- . eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- . nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- . discutere ed approvare le eventuali proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- . discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni

- . modifiche al presente Statuto;
- . scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria e gli argomenti da trattare devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi membri e con il parere del Collegio dei Revisori (ove istituito).

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo mediante invio dell'avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima ed eventualmente della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in pendenza di ricorso all'Assemblea.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) da attuazione al programma annuale di attività approvato dall'Assemblea;
- b) sottopone all'Assemblea le proposte per nuovi indirizzi da dare all'attività dell'associazione nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- c) è investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- d) sovrintende al perseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni.

Almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra persone di comprovata competenza e professionalità scientifica necessaria per dare concreta attuazione alle finalità socio-psico-sanitarie dell'Associazione.

Tutti i membri scaduti sono rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo:


- . attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . elegge, fra i propri membri, il Presidente; elegge, liberamente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore del Comitato Scientifico;
- . propone all'Assemblea l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- . propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- . redige il bilancio dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- . ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- . propone all'Assemblea i provvedimenti di accoglimento ovvero di decadenza da socio;
- . assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro subordinato nonché collaboratori, fissando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- . propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti di cui ai punti a) e b) al Comitato scientifico.

Art. 15 – PRESIDENTE

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede di diritto il Consiglio Direttivo, convoca le Assemblee, mantiene (uni-



tamente al Direttore Scientifico) i rapporti con le altre Associazioni, nazionali ed internazionali, aventi scopi simili, indice le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali e cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e del Comitato Scientifico.

In caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16 – SEGRETARIO

Il Segretario redige e cura la conservazione dei verbali, custodisce l'archivio dell'Associazione, cura l'elenco ufficiale dei soci e dà esecuzione ai deliberati dei vari organi dell'Associazione. Si occupa della gestione operativa dell'Associazione su delega del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - TESORIERE

Il Tesoriere riscuote le quote sociali e gestisce i fondi dell'Associazione operando sui conti correnti ed utilizzando, ovvero investendo le disponibilità; cura la corretta tenuta della contabilità dell'Associazione e redige il conto economico e finanziario da presentare ogni anno all'Assemblea per l'approvazione. Per le spese straordinarie occorre l'approvazione del Consiglio Direttivo e la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione con la facoltà di sottoscrivere dichiarazioni, istanze, ricorsi ed eseguire qualunque adempimento di natura fiscale.

Art. 18 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è investito dal Consiglio direttivo di studiare le modalità di attuazione del programma annuale di attività approvato dall'Assemblea.

A tal fine il Comitato scientifico potrà:

- predisporre i progetti per la realizzazione dei programmi;
- proporre nuovi progetti/attività da sottoporre all'Assemblea ovvero modifiche a quelli approvati dall'Assemblea;
- prendere contatti con Enti pubblici e sociali;
- predisporre i progetti per l'organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e iniziative sociali, psicologiche, sanitarie e culturali in genere atte al perseguimento del progetto.

I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri scaduti sono rinnovabili.

Art. 19 – DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico dirige il Comitato scientifico. E' nominato e revocato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

La carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei propri compiti, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Scientifico è responsabile degli adempimenti di cui alla legge sulla Privacy per l'esecuzione dei quali ha la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. La sua nomina è facoltativamente deliberata dall'Assemblea. Esso

è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al bilancio consuntivo.

Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea ordinaria una relazione sulla gestione e il Bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; presenta inoltre il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 22 – ENTRATE

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- . quote associative;
- . contributi degli aderenti;
- . contributi di privati;
- . contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rimborsi derivanti da convenzioni;
- . entrate derivanti da eventuali attività connesse ed accessorie;
- . proventi derivanti da eventuali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 23 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- . beni immobili e mobili;
- . donazioni lasciti o successioni;
- . accantonamenti e altre disponibilità patrimoniali.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di attività sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Eventuali utili o disavanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 octies II comma cod.civ., non potrà tra-



sformarsi in società.

Art. 25 – NORMA FINALE

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (D. Lgs. n. 460/97) nonché alle norme del Codice Civile.

F.to Rosangela Taulaigo

F.to Brigida Zumbo

F.to Claudio Maria Robotti

F.to Grazia Teresa Antonella Arena

F.to Alessandro Ziche

F.to Claudio Guidobono Cavalchini

Copia conforme all'originale nei miei atti notari
munita delle prescritte firme
Rollate, li 15 NOV. 2010

Claudio Guidobono Cavalchini

